

Istituti Riuniti
di
Assistenza all'Infanzia
*S. Teresa - SS. Rosario - A. G. Plena
del Comune di Massa Lubrense
Provincia di Napoli
Telefax 081/8789216*

Prot.

Spedita il

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2026**

Seduta del 9 ottobre 2026

N. 20 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO

“Approvazione del Regolamento per la disciplina delle misure anticorruttive”

L'anno duemila ventisei il giorno nove alle ore diciannove e trenta del mese di ottobre nella sede dell'Ente in Via Palma 1, previe le formalità prescritte dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, in seduta straordinaria, nelle persone dei signori:

- | | | |
|-------------|----------|-------------|
| 1) Marco | MANTEGNA | Presidente |
| 2) Michele | GARGIULO | Consigliere |
| 3) Floriana | VINACCIA | Consigliere |

Esplica le funzioni di verbalizzante il Direttore dell'Azienda Emilia ESPOSITO

IL PRESIDENTE

constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno dei presenti ricorrono gli estremi di impedimento, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto e regolarmente iscritto nell'ordine del giorno.

IL DIRETTORE

dà lettura del “Regolamento per la disciplina delle misure anticorruttive” proponendo successivamente l'approvazione.

IL CONSIGLIO

come sopra legalmente costituito

- udita e fatta propria la proposta del Direttore;
- visto lo schema di regolamento per la disciplina delle misure anticorruttive;

- visto lo Statuto dell'Azienda e il Regolamento di organizzazione;
- con voti n. 3 favorevoli e n. 0 contrari, espressi a norma di legge, su n. 3 presenti e n. 3 votanti

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti

1. Di approvare, come approva, la proposta del direttore sull'adozione del "Regolamento per la disciplina delle misure anticorruptive", che viene allegato alla presente delibera formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di affidare al Direttore, l'espletamento di tutti i necessari adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla presente deliberazione.
3. Di rendere la presente Deliberazione immediatamente esecutiva a norma di legge.

Regolamento per la disciplina delle misure anticorruptive

1 – Premessa

Il presente regolamento per la disciplina delle misure anticorruptive costituisce uno strumento di migliore attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

La regolamentazione specifica le misure idonee ad assicurare, nell'ambito dell'ASP "Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia" di Massa Lubrense, il rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi per vertici e dirigenti ex d.lgs.39/2013, della disciplina in materia di antipantouflage ex.art.53, comma 16 ter del d.lgs. n.165/2001, nonché della disciplina in materia di whistleblowing di cui al d.lgs. 24/2023.

2 – Misure per assicurare il rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi per vertici e dirigenti ex d.lgs.39/2013.

Il D.Lgs. 39/2013 stabilisce le norme di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico, con l'obiettivo di prevenire la corruzione. L'inconferibilità impedisce di conferire un incarico a determinati soggetti, mentre l'incompatibilità impone la scelta tra l'incarico e altre posizioni. La violazione di queste norme può portare alla nullità o decadenza dell'incarico, con vigilanza demandata al RPCT e all'ANAC.

La dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 del D. Lgs. n. 39/2013 costituisce condizione di efficacia dell'incarico e il procedimento di conferimento dell'incarico si perfeziona solo all'esito della verifica sulla dichiarazione stessa, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.

Tale dichiarazione viene richiesta obbligatoriamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell'Azienda.

La dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 39/2013 deve essere richiesta obbligatoriamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell'Azienda e ripetuta annualmente.

Nell'ambito dell'ASP, essendo la dotazione organica costituita unicamente dal Direttore, la vigilanza sul rispetto delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità spetta al Consiglio di Amministrazione nei confronti del Direttore e, al contempo, al Direttore nei confronti di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità vengono pubblicate sul sito istituzionale per consentire un controllo diffuso a tutti gli utenti, nonché alla Regione Campania e all'ANAC.

3 – Misure per assicurare il rispetto della disciplina in materia di antipantouflage ex.art.53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001.

Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di pantouflage. In particolare, tale misura agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto con un ente pubblico o in controllo pubblico.

Si tratta di un'ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di "inconferibilità", ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di "incompatibilità", ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*". Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti al fine di salvaguardare l'imparzialità dell'azione dell'Ente.

La disciplina del pantouflage è contenuta agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013.

In particolare, secondo tale normativa, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'ASP, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda. I

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla disciplina di cui agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013, nonché dal presente regolamento, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Per assicurare il rispetto del divieto di pantouflage, l'Azienda adotta le seguenti misure che rappresentano al contempo uno strumento di prevenzione e di monitoraggio:

1. si inserisce negli atti di assunzione del Direttore ed eventualmente di personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, la specifica clausola anti-pantouflage con la previsione di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
2. si inserisce, nei bandi di gara o negli avvisi pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione, la clausola di esclusione per i soggetti che hanno stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex Direttori e a ex componenti del Consiglio di amministrazione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
3. si fa rendere, al momento della sottoscrizione del contratto, da parte del soggetto incaricato o affidatario, la dichiarazione di cui sopra, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; oppure inseriscono nello schema di contratto tale dichiarazione nella forma di apposito articolo;
4. si prevede negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a soggetti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Azienda, previa valutazione della tipologia di atto, un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

La verifica del rispetto di tali misure viene effettuata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza con cadenza settimanale e in caso di dubbio sul rispetto del divieto di pantouflage viene effettuata apposita segnalazione all'ANAC.

4 - Misure per assicurare il rispetto della disciplina in materia di whistleblowing di cui al d.lgs. 24/2023.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

In particolare, il Decreto Legislativo 24/2023 disciplina il whistleblowing in Italia, recependo la normativa europea e stabilendo un sistema di tutela per chi segnala illeciti in un contesto lavorativo. La legge prevede la creazione di canali di segnalazione interni ed esterni, la protezione dell'identità e della riservatezza del segnalante, il divieto di ritorsioni e un sistema di sanzioni per le organizzazioni che non rispettano la normativa.

Il whistleblower è la persona, all'interno di un contesto pubblico o privato, che segnala informazioni su attività che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'organizzazione.

Di seguito vengono esplicate le modalità operative per la procedura di segnalazione:

Definizioni - ai fini della presente procedura si intende per:

- a. "Violazioni": comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all'art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b. "Segnalazione": la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
- c. "Whistleblower" o "Segnalante": persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- d. "Facilitatore": persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e. "Persona coinvolta": persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f. "RPCT": Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Soggetti segnalanti - Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti con un qualsiasi contratto di lavoro in essere anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolta o che riguardino l'ASP;

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato.

Destinatario delle segnalazioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) è l'unico destinatario delle informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Le segnalazioni vanno trasmesse al RPCT attraverso il canale interno costituito dall'email **anticorruzioneasp@libero.it** accessibile solamente da detto Responsabile.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, tale soggetto deve trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT dell'ASP, adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Oggetto della segnalazione

La violazione può riguardare:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità dell'Azienda.

Il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'ASP, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla norma.

Canale interno di segnalazione

Tenuto conto che l'ASP "Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia" di Massa Lubrense ha come dotazione organica unicamente il Direttore ed in considerazione dell'esiguità dei volumi di bilancio, il canale interno attivato dall'ASP suddetta per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede l'utilizzo di una procedura informatica semplificata, in cui il segnalante, anche in forma anonima, può trasmettere una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: **anticorruzioneasp@libero.it** contenente la segnalazione in argomento oppure la semplice richiesta di un appuntamento con il RPCT per effettuare la segnalazione, in un secondo momento, durante il colloquio in forma orale.

Procedura per la segnalazione

Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui al punto precedente. Risulta comunque indispensabile che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Al segnalante è trasmessa una e-mail di riscontro di avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, l'email di riscontro di avvenuta ricezione della segnalazione contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 30 giorni, e la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso. A tutela del segnalante il luogo dell'appuntamento è individuato in modo da tutelare la riservatezza e la segretezza.

Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto dal RPCT entro 20 giorni alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate da ASP nei propri procedimenti di vigilanza ordinari.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

La segnalazione anonima è registrata a protocollo riservato e la relativa documentazione è sottoposta a scarto decorsi cinque anni dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

Attività di accertamento delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n. 24/2023 per poter accordare

al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'email di riscontro di avvenuta ricezione.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere. Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. a comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
2. a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
3. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, che risulta appositamente formato e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT risponde disciplinarmente; il RPCT inoltre può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto nella presente procedura, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del RPCT e accessibile solo al medesimo. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione. Si procederà quindi a scarto della relativa documentazione decorsi cinque anni dalla segnalazione.

In particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, ASP non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui all'art. 4, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Canale esterno di segnalazione

La segnalazione all'ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità può essere effettuata solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4. D. Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Divulgazioni pubbliche

Il segnalante che effettui divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone beneficia della protezione prevista dal d. Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorrono determinate condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria:

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal d. Lgs. 24/2023 non è comunque esonerato dall'obbligo – ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. In ogni caso qualora il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto Lgs. 24/2023 per le ritorsioni subite. Le garanzie di riservatezza e di tutela del segnalante si applicano anche alle segnalazioni effettuate innanzi agli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche:

Le persone che segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo o che segnalano all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, o che divulgano pubblicamente, non possono subire alcuna ritorsione.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs n.24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

1. persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
2. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
4. enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
5. enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
6. persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

L'ASP promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni.

La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Disposizioni finali

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

5 – Disposizione finali del regolamento per la disciplina delle misure anticorruptive

Il presente regolamento va ad attuare ed integrare la disciplina prevista dal Piano per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza e dal Codice di comportamento.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come per legge.

Il Presidente

Marco MANTEGNA



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda dal _____ e per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 2 – T.U.E.L. 04/08/00).

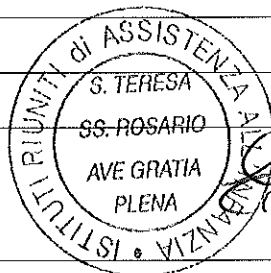
Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense, - 9 OTT. 2026



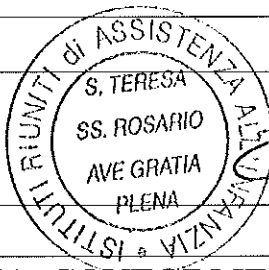
Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense, - 9 OTT. 2026



Il Direttore

PER COPIA CONFORME

Copia N° _____ rilasciata a richiesta di _____ per uso _____

_____ copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Massa Lubrense,

Il Direttore